

cio del vino, che colà si produce in copiosa quantità e di ottima qualità.

E così quello slancio spontaneo di amore e di fratellanza dovette arrestarsi poichè, anche nei più volenterosi, vennero a mancare i mezzi necessari per la istituzione di opere tanto utili ed umanitarie.

Oggi che la bella dote dell'altruismo si fa strada anche nei luoghi più reconditi della nostra Italia, e con amore e tenacia da tutti gli uomini di cuore si cerca di venire in sollievo del prossimo, parmi pensiero gentile ed encomiabile quello di creare ospedali dove abbiano ricovero e cure sollecite ed efficaci i poveri sefferenti.

Ora, per venire in aiuto a quelle popolazioni così bene intenzionate e per fondare in Comiso istituzioni benefiche ed umane, ho creduto opportuno di presentare questa proposta di legge; e, interprete dei sentimenti di quel popolo che qui rappresento, mi permetto di chiedere alla Camera di prenderla in considerazione.

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze ha facoltà di parlare.

COTTAFVI, *sottosegretario di Stato per le finanze.* Fatte le debite riserve, ed osservando che non si potrà derogare alla legge da poco tempo votata dalla Camera, a nome del Governo, consento che sia presa in considerazione la proposta di legge dell'onorevole Rizza.

PRESIDENTE. Coloro i quali approvano che sia presa in considerazione la proposta di legge dell'onorevole Rizza si alzano.

(È presa in considerazione).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni ed aggiunte alla legge 7 luglio 1907, n. 429, riguardante l'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni ed aggiunte alla legge 7 luglio 1907, n. 429, riguardante l'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private.

Essendo stata chiusa la discussione generale, si procederà alla discussione degli articoli.

Art. 1.

I sotto indicati articoli della legge 7 luglio 1907, n. 429, sono modificati come segue:

Art. 4, comma 4°.

Con decreto reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri, sono stabiliti lo stipendio e le indennità del direttore generale e lo stipendio e le indennità da corrispondersi ai consiglieri di amministrazione ed ai vice direttori generali.

Articolo 9.

Il direttore generale previa l'approvazione del Consiglio di amministrazione, presenta al ministro dei lavori pubblici, entro il mese di novembre di ciascun anno, una relazione sull'andamento dell'azienda durante il precedente anno finanziario, nella quale sia data ragione dei contratti importanti stipulati e delle deliberazioni in materia di condizioni di trasporto e di tariffe e siano posti in evidenza i prodotti e le spese e indicate le modificazioni che lo studio e l'esperienza suggeriscono di apportare all'azienda stessa.

La relazione è distribuita ai membri del Parlamento.

Articolo 10, comma d).

d) approvare i progetti di lavori sulle linee e dipendenze d'importo non superiore alle lire 50,000 e non richiedenti espropriazioni, nonchè le provviste fino allo stesso limite;

Comma f).

f) approvare i contratti ad asta pubblica e licitazione privata di importo fino a lire 20,000 e quelli a trattativa privata di importo fino a lire 5,000;

Comma m e n).

m) autorizzare nei casi d'urgenza l'incominciamento dei lavori e delle provviste, già deliberati dal Consiglio di amministrazione, anche in pendenza dell'approvazione e registrazione dei relativi contratti;

n) prendere provvedimenti di urgenza nell'interesse della continuità e sicurezza dell'esercizio o nell'interesse del traffico, salvo a chiedere la sanzione del Consiglio di amministrazione nella prima adunanza;

o) ordinare, .. ecc. (*identico*).